

Se ormai anche la mamma non è più sempre certa

di Giuseppe Anzani



Di chi è figlio un figlio? Che domanda, direte: di suo padre e di sua madre. Di quelli che lo hanno generato. Madre è la donna che lo ha dato alla luce e padre è l'uomo che ha fecondato la donna col suo seme. La relazione filiale, in natura, nella verità della natura, si chiama **generazione**. Tutto chiaro, ma per chi cerca in concreto il volto dei genitori che gli hanno dato la vita (i suoi genitori) che cosa gli dà certezza? *Mater semper certa*, si dice, *pater incertus*. Ora la procreazione assistita ha complicato le cose anche per la mater.

A dire di chi è figlio un figlio è la legge. Una donna può partorire in volontario anonimato, e il figlio nasce senza madre.

Il figlio di una donna coniugata ha per padre il marito della madre; ma se non è lui il padre vero, il figlio può essere sconosciuto, e non è più suo figlio. Fuori del matrimonio, il figlio diventa figlio quando il genitore lo riconosce. Se non lo riconosce, si può far dichiarare la paternità (o maternità) da un tribunale, e in tal modo diventa figlio. Inversamente, si può verificare il caso di un riconoscimento falso, che fa diventare il figlio figlio di chi ha mentito d'esser suo genitore, ma allora il rimedio è la impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. Eccetera, eccetera, e non è qui il caso di analizzare la varietà degli intrecci e delle condizioni attraverso cui lo stato di figlio si acquista, si perde, si cambia secondo la legge. La parola-guida è "verità". La legge parla di **filiazione**, la natura parla di **generazione**. Ovviamente la verità sta nella generazione, e a raccordare il profilo legale con la realtà naturale provvede il delicato capitolo del diritto di famiglia che presiede agli istituti del riconoscimento, disconoscimento, dichiarazione giudiziale, impugnazione per difetto di veridicità. Con regole e limiti.

Sul piano civile, le iniziative coinvolgono interessi di molti soggetti (genitori presunti, genitori veri, genitori bugiardi, figli, persino estranei) ma resta essenziale l'interesse del figlio. Il figlio non soggiace alle condizioni e ai termini degli altri, il suo diritto non si prescrive mai. Può farsi dichiarare figlio anche contro la volontà del genitore, padre o madre, che non lo vuole. O al contrario può rifiutare un padre legale e non reale. Può impugnare un riconoscimento inveritiero da parte di un falso padre o di una falsa madre, e cancellarli. Il traguardo perseguito, in tutti e tre i percorsi, è la verità.

In tempi recenti sono comparsi casi giudiziari prima impensabili; ad esempio, l'utero in affitto. Tre madri diverse per un figlio commissionato: la madre genetica, la gestante, la committente.

Proprio una vicenda così è stata l'origine di un processo ancora aperto, destinato a stabilire di chi è figlio quel figlio; con l'intervento, pochi giorni prima di Natale, della Corte Costituzionale.

Era una coppia convivente che voleva un figlio e non poteva generarlo e se l'era procurato in India con la fecondazione di un ovocita dato da un'altra donna, e successivo impianto nel grembo di una terza donna, che aveva partorito e ceduto il bimbo. Una vicenda di "utero in affitto". Reato per la legge italiana. Ma in India si fa. Tornati a casa, dovendosi trascrivere l'atto di nascita formato all'estero con quella maternità palesemente falsa, ne fu informato il tribunale per i minorenni. Questi decise di far promuovere da un curatore del bambino l'impugnazione (art. 263 cod. civ.) di quel riconoscimento materno, non veritiero. La sentenza dichiarò che il bimbo non era figlio di quella donna. Giudizio non difficile, date le premesse e la verità.

La sentenza fu appellata. La Corte d'appello, dicendo che imporre la verità in ogni caso come fa l'art. 263 cod.civ, e non nel solo caso di interesse del bambino, rende illegittima la norma, ha spedito gli atti alla Corte Costituzionale.

No, l'art. 263 cod. civ. sta bene così com'è, ha risposto la Consulta con la sentenza del 18 dicembre 2017, perché non va letto come un vincolo automatico al criterio della verità, senza valutare l'interesse del bambino. Quell'interesse conta, deve contare, e va giudicato caso per caso. Le esigenze della verità e le esigenze dell'interesse devono bilanciarsi. Verità biologica e interesse *"concorrono a definire la complessiva identità del minore"*.

Il nocciolo è questo. Il resto, pagine e pagine, non è una lettura facile. Un po' di bianco, un po' di nero. Il grigio concettuale di una "identità complessiva". La verità resta il valore favorito, ma non assoluto. L'interesse pesa sulla decisione, ma senza cancellare la verità. L'una non scavalca l'altro. I contorni dei vincoli familiari (biologici, sociali, intenzionali) si sfumano e sovrappongono.

L'assioma della comparazione, con esito potenzialmente alterno (è figlio o non è figlio, alla stregua della concorrenza di verità e interesse) produce per coerenza la possibilità che resti genitore un genitore che non è genitore. L'interesse è un orizzonte per il quale non c'è un metro legale a priori; la verità è un "sì o no". Quale saggezza verrà chiesta ai giudicanti per fare bianco o fare nero il grigio? E che dire quando a chiedere che si faccia verità è proprio il figlio in prima persona? La Consulta per verità non ha lasciato il panorama interamente nella nebbia. Ha fatto degli esempi di rilievo categorico. E fra gli esempi ha prospettato con chiarezza i casi in cui il percorso è obbligato; quelli in cui il legislatore conserva al figlio il suo status anche se non veridico (divieto di disconoscimento nella fecondazione eterologa) *quelli in cui "il legislatore impone l'imprescindibile presa d'atto della verità con divieti come quella della maternità surrogata"*. Essa *"offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane"*.

Ci sembra che questa condanna etica e giuridica di un delitto che alcuni compiono all'estero portandone il frutto in Italia, ribadita come un rintocco nella frase finale (elevato grado di disvalore) della motivazione, con tagliente chiarezza, blocchi ogni tentativo di consolidare per via giudiziaria gli effetti di una pratica vietata e disumana.

Così chi aveva desiderio di sdoganare l'utero in affitto, beffando il divieto penale, e usando come scudo l'interesse del figlio ormai portato a casa e affezionato, troverà la strada chiusa. E non solo per il diritto di verità, ma per non falsificare la stessa parola dell'interesse, se davvero stiamo parlando dell'interesse del figlio a "essere" e non del genitore fittizio ad "avere".

Come passerai la 40^a Giornata per la Vita?

Inviaci le foto dell'evento organizzato dal tuo Cav/MpV
all'indirizzo siallavita@mpv.org e condividile sui social usando il tag:
#vita18 #mpv #siallavita